

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10557/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10557 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Teresa Somma, Domenico Licastro, Filomena Sorbino, Antonio Bonetto, Lucia Pizzabelli, Mauro Pennesi, Rosalba Salvi, Antonella Turco, Stefano Armani, Benedetta Baiocco, Marco Rigotti, Giuseppe Salvatore Barnaba, Grazia Barilla', Arcangela Bisceglia, Vincenzo Nunzio Scalcione, Adriana Silvana Minella, Marisa Zucco, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Rosaria Fiumara, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Misasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia n. 102;

Gennaro Cavallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso

dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in , ;

Giuseppe Cosentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Claudio Buzzi Di Marco non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il

numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle

domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui

sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente

somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva

le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative

(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e

dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva

sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la

fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre

2017, n. 90, 4^Â Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche

statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del

concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria

competenza a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 11\10\2018 :

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20

settembre 2017 ed avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza

scolastica (D.M.

138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il

numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle

domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui

sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente

somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva

le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative

(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e

dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva

sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la

fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del d ecreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre

2017, n. 90, 4^ª Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche

statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova

scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del

concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria

competenza a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

Nonché PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intinate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi

successive del concorso per cui causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 11\10\2018 :

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20

settembre 2017 ed avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M.

138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a)

eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale

prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia

complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi

dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze

della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati

pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4,

comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva

un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova

preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle

medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli

USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui

al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito

del Ministero

almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova

preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e'

restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva

e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna

risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna

risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale

nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del

Ministero", nonché nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per

l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione

amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del

1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 28/5/2019 :

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non Ã" stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÃ e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÃ e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÃ e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÃ e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del

corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

d)- per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;

g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui Ã stato disposto il rinvio della prova scritta giÃ prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonch di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualit e massima concentrazione della prova scritta, nonch di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto

"avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal

MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 30/10/2019 :

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 2) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 3) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 5) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti

Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;

8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 6) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;

9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019 (doc. 7);

10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 (doc. 7.4), nella parte in cui esclude la ricorrente;

11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto (doc. 7.5) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia (doc. 7.1) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria (doc. 7.6) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte (doc. 7.7) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania (doc. 7.9) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna (doc. 7.10) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con

decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 10557/2018.

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

e) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

f) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale);

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui è causa. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al

reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il

numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle

domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui

sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente

somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva

le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative

(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e

dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva

sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la

fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4^Â Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria competenza a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

Nonché PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi

successive del concorso per cui causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 11/10/2018 :

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA

SOSPENSIONE CON

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20

settembre 2017 ed avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M.

138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il

numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle

domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui

sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente

somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva

le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative

(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e

dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva

sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la

fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione

generale per il

personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre

2017, n. 90, 4^ª Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche

statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova

scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del

concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria

competenza a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

Nonché PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intime all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi

successive del concorso per cui causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 11/10/2018 :

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20

settembre 2017 ed avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione delle modalità di

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M.

138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi- concorso banditi ai sensi de l presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a)

eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale

prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia

complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi

dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze

della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati

pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4,

comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva

un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in piu' sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio fin ale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero", nonché" nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per

l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione

amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del

1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 28\5\2019 :

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non Ã stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÃ e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi all a prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

d)- per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui,

con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;

g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui Ã stato disposto il rinvio della prova scritta giÃ prevista, per i candidati della

Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 30\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 2) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 3) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 5) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 6) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019 (doc. 7);
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 (doc. 7.4), nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto (doc. 7.5) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia (doc. 7.1) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria (doc. 7.6) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte (doc. 7.7) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania (doc. 7.9) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna (doc. 7.10) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente e;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con

decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 10557/2018.

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o

comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

e) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

f) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale);

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui è causa. articolano nelle seguenti fasi: a)

eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale

prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei

candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva

e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero", nonché nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 28/5/2019 :

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non è stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di

Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite

nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

d)- per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;

g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-con corso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 31\10\2019 :

avverso e per l'annullamento, previa sospensione:

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot.

m_pi.AOODPIT.REGISTRO

DECRETI

DIPARTIMENTALI.R.0001205.01.08.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per il ricorrente e, dunque, sempre per la integrale riammissione del medesimo alla procedura ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, alla riedizione e/o al rifacimento della prova scritta di cui al detto corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di

ammissione alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per il ricorrente e, dunque, sempre per la integrale riammissione del medesimo alla procedura ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, alla riedizione e/o al rifacimento della prova scritta di cui al detto corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017. articolano nelle seguenti fasi: a)

eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale

prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia

complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi

dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze

della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati

pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4,

comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva

un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in piu' sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero", nonché" nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per

l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione

amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del

1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 28\5\2019 :

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non è stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

d)- per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui,

con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;

g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui Ã stato disposto il rinvio della prova scritta giÃ prevista, per i candidati della

Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 5\11\2020 :

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la

graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020 (cfr. doc. 9);

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020 (cfr. doc. 11). Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria impugnata con motivi aggiunti e avverso gli assegnatari delle sedi impugate con motivi aggiunti;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 14 dicembre 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO